



ALLEGATO 2
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

STUDIO TECNICO CONOSCITIVO – PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO COMUNALE DI FANO

STUDIO TECNICO CONOSCITIVO



Rev. 00 - 15/10/2018 – dott. Nicola Tontini

INDICE

1	SCOPO DELLO STUDIO	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3	INQUADRAMENTO GENERALE.....	6
3.1	Il mercato all'ingrosso	6
3.2	Ente gestore del Mercato	10
3.3	Regolamento di Mercato.....	13
3.4	Acquirenti / Fornitori.....	15
3.5	Impianto d'asta	18
3.6	Lay-out	21
4	DIAGRAMMA DI FLUSSO	23
5	FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	24
5.1	Conferimento del prodotto.....	24
5.2	Fase di vendita	24
5.3	Etichettatura.....	25
5.4	Fase distributiva.....	26
6	DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	29
6.1	Zona di "prima vendita"	29
6.2	Transazioni in asta	30
6.3	Transazioni non in asta	30
6.4	Facchinaggi, diritti sanitari e servizi.....	30
6.5	Servizio cassa	30
7	VOLUMI PRODUTTIVI	32
	ALLEGATO I.....	34
	(REGOLAMENTO TIPO PER I MERCATI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI).....	34
	ALLEGATO II.....	48
	REGOLAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	48
	(CONSORZIO ITTICO FANESE SRL)	48
	ALLEGATO III (RILIEVO FOTOGRAFICO STRUTTURA)	63
	ALLEGATO IV (RILIEVO FOTOGRAFICO FASE D'ASTA)	73

1 SCOPO DELLO STUDIO

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto specialistico conoscitivo all'Amministrazione Comunale di Fano, nell'ambito del settore ittico finalizzato alla concessione mediante successiva procedura ad evidenza pubblica del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso di proprietà del Comune di Fano. Lo studio tecnico è strutturato in due parti: la prima parte incentrata sull'inquadramento generale della struttura e sul suo funzionamento, la seconda parte più specifica sui costi di gestione nonché sulla stima del valore della concessione del servizio.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

All'attività oggetto del presente documento, nonché alla sua gestione da parte dell'Ente Gestore, sono direttamente applicabili le seguenti norme:

- D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 (disciplina del commercio) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Testo aggiornato alle modifiche introdotte con il D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147,
- Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio (B.U. 13 novembre 2009, n. 106) – Regione Marche;
- D.M. 27 marzo 2002 - Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo (pubbl. in Gazz. Uff. n. 84 del 10 aprile 2002) e s.m.i.,
- Decreto n. 19105 del 22/09/2017 – Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale (prot. n. 0030330-11/10/2017-SCCLA-Y29PREV-A),
- D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" (come modificato da vari D.P.R. e Decreti ministeriali),
- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96. (12G0012),
- Legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016),
- Circolare n. 25798 del 12/12/2014 sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013,
- D.M. 30 novembre 1996 Disciplina della pesca di lumachine di mare. (GU Serie Generale n.22 del 28-01-1997),
- D.M. 16 luglio 1986 Misura minima dei cannolicchi e delle telline e modificazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1985 concernente: «Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti». (1507Q001) (GU Serie Generale n.173 del 28-07-1986),
- D.M. 22 dicembre 2000 Oggetto: Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi. Modifiche al D.M. 21.7.98,
- D.M. 12 gennaio 1995 Disciplina della pesca del riccio di mare. (GU Serie Generale n.20 del 25-01-1995),
- D.M. 3 maggio 1989 Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni. (GU Serie Generale n.113 del 17-05-1989),

- D.M. 5 giugno 1987, n. 250 Integrazione dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, (G.U. 29 giugno 1987, n. 149),
- Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013,
- D.M. 10 novembre 2011 "Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09",
- D.D. 28 dicembre 2011, che individua le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 2 D.M. 10 novembre 2011, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio,
- Reg.(CE) n. 216/2009 dell'11 marzo 2009 - relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione),
- Reg.(CE) n. 217/2009 dell'11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione),
- Reg.(CE) n. 218/2009 dell'11 marzo 2009 - relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione),
- Reg.(CE) n. 601/2004 del 22 marzo 2004 - che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16),
- Reg.(CE) n. 2187/2005 del 21 dicembre 2005 - Relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98,
- Reg.(CE) n. 1936/2005 del 21 novembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l'aringa, l'ippoglosso nero e il polpo,
- Reg.(CE) n. 1386/2007 del 22 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale,
- Reg.(CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1) e s.m.i.,
- Reg.(UE) n. 2017/787 dell'8 maggio 2017 (di esecuzione) che stabilisce una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone nell'Oceano Atlantico nord-orientale,
- Reg.(CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001,
- Reg.(CE) n.1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007,


- Reg.(UE) n. 640/2010 del 7 luglio 2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio,
- Reg.(UE) 2016/1627 del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio,
- Reg.(CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94,
- Reg.(UE) n. 2016/2376 (delegato) del 13 ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane,
- Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
- Regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare,
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale cui i molluschi bivalvi vivi e i prodotti ittici), destinate agli operatori del settore alimentare,
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali prodotti di origine animale destinati al consumo umano,
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, i) che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006,
- Reg.(UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
- Reg.(UE) n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio,
- Reg.(UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,

- Reg. (UE) n. 40/2013 del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54),
- Reg. (UE) N. 39/2013 del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

3 INQUADRAMENTO GENERALE

3.1 Il mercato all'ingrosso

Il "mercato del pesce" di Fano, la cui costruzione terminò nel 1938 dietro progetto dell'Ing. L. Patrignani, rappresenta un'opera dell'architettura razionalista voluta nel 1936 dal Comune di Fano. Caratteristica della costruzione sono i due torrioni a pianta rettangolare raccordata a semicerchio, posti sul fronte verso viale Adriatico; le due torri, alte circa 12 metri erano in origine destinate alle vasche di carico per la distribuzione dell'acqua dolce (a destra) e salata (a sinistra).



Il progetto prevedeva già in origine un corpo centrale con uffici, salone delle aste, magazzini, servizi igienici, percorsi interni di distribuzione ai magazzini, un locale di refrigerazione nonché l'abitazione del custode. La struttura è stata inaugurata nel 1939. La gestione diretta del mercato da parte della Cooperativa dei marinai, passò nel 1951 all'Amministrazione comunale. Attualmente la struttura conserva le caratteristiche architettoniche originarie ad eccezione del primo piano realizzato successivamente e delle nuove realizzazioni impiantistiche poste a servizio dell'attività

del mercato (cella frigorifera per i prodotti ittici e fabbrica del ghiaccio).

I mercati ittici, o meglio i *mercati all'ingrosso del pesce*, come storicamente furono definiti e regolamentati dalla Legge 12 luglio 1938, n. 1487, sono strutture d'interesse pubblico che assicurano nel collegamento tra la produzione ed il consumo, l'osservanza delle normative sanitarie vigenti (un tempo sotto stretto controllo dell'Autorità Sanitaria poi, con l'entrata in vigore del pacchetto igiene, demandate ai singoli Operatori del Settore Alimentare), la rapidità di distribuzione delle merci ed il rispetto delle normative nazionali in materia di commercializzazione. Ai fini del presente documento, è stata presa a riferimento la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (B.U. 13 novembre 2009, n. 106) - *Testo unico in materia di commercio*, con la quale è stato riordinato il precedente impianto normativo regionale (di seguito T.U.); all'interno del T.U. si intende per (art.47):

- a) **mercato all'ingrosso**, *un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, agricolo alimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all'ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso. Nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:*
 1. *direzione del mercato;*
 2. *rilevazione statistica;*
 3. *verifica del peso o della quantità e della qualità;*

- b) **centro agroalimentare**, *la infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi. In particolare il centro agroalimentare:*
 1. *è dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale;*
 2. *è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.*

I mercati ittici all'ingrosso rappresentano, tra le fasi di commercializzazione dei prodotti ittici, dei nodi di fondamentale importanza, in particolare per i meccanismi di libera formazione del prezzo; attraverso tali meccanismi viene garantita la stabilità di un prezzo di base equo all'interno del quale si livella la domanda con l'offerta di mercato e nel contempo si preserva un giusto meccanismo di concorrenzialità.

Con D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 sulla disciplina del settore del commercio, si intende per commercio all'ingrosso, *l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio per poi rivenderle ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.*

L'attività del commerciante all'ingrosso è contraddistinta non dalla quantità di merce venduta ma dai soggetti verso i quali il suddetto imprenditore è legittimato a vendere. Non è pertanto possibile la vendita ai consumatori finali ma esclusivamente verso altri commercianti, sia grossisti che dettaglianti o verso utilizzatori professionali e utilizzatori in grande.

Con il termine "utilizzatori in grande", è ancora accettabile l'individuazione sancita dall'art. 1 del D.M. 4 agosto 1988, n.375 (ora abrogato) secondo il quale devono essere intese le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

Con il termine "utilizzatori professionali", al contrario, devono intendersi gli esercenti attività industriali, agricole, alberghiere, gli esercenti arti e professioni e in generale gli esercenti un'attività di produzione di beni e di servizi che acquistano i beni per utilizzarli nell'esercizio della professione.

Queste due categorie possono essere ricomprese nell'ambito della definizione che il Reg.(UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 ha dato di "collettività" e cioè qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Da ciò si evince una netta demarcazione negli ambiti commerciali che il grossista ha il dovere professionale di accertare; per una corretta circolazione del prodotto, chi esercita attività all'ingrosso deve verificare che l'acquirente rivesta una delle qualifiche prescritte dalla legge (sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 1987, n. 8098).

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinato ai requisiti del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, sebbene non manchino leggi regionali che, ove esistenti, rivestono carattere di fonte primaria.

In merito al commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici va richiamata la Legge 25 marzo 1959, n.125, che liberalizzava l'attività all'ingrosso, consentendo la vendita sia dentro i mercati all'ingrosso sia fuori dagli stessi, pur nel rispetto delle normative di vigilanza e controllo. Tale legge per le attività di commercio all'ingrosso aveva istituito un apposito albo presso le Camere di Commercio (ora abrogato dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114); sempre la stessa legge aveva istituito per commissionari, mandatari ed astatori, appositi albi professionali presso la Camera di Commercio per poter operare all'interno dei mercati all'ingrosso (ora abrogati dal D.Lgs 6 agosto 2012, n. 147).

Solitamente vengono individuate le seguenti tipologie di mercati ittici all'ingrosso (Fonte ISMEA, 2000 - Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico, 2008):

1. **mercati alla produzione**, nei quali confluiscono quasi esclusivamente prodotti della pesca e acquacoltura direttamente dalla fase produttiva;
2. **mercati a funzione mista**, nei quali accanto alla forte prevalenza di prodotto locale, vengono scambiati anche prodotti provenienti da altre zone d'Italia e/o dall'estero, anche trasformati;
3. **mercati terminali o al consumo**, nei quali vi confluiscono prodotti che hanno provenienza nazionale e internazionale, anche trasformati, e vi operano soprattutto grossisti.

Attualmente il Mercato Ittico all'ingrosso di Fano può essere definito, nel complesso della sua attività come mercato a funzione mista.

Con circolare MINSAN, 19 febbraio 1993, n. 5 (GU Serie Generale n.53 del 05-03-1993), anche i mercati ittici all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste, sono stati compresi tra gli impianti soggetti ad iscrizione nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti come idonei dall'allora Ministero della Sanità (art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531); tali strutture sono pertanto in possesso di numero di riconoscimento comunitario, attualmente riportato nell'elenco ufficiale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 - Sezione VIII (Prodotti della pesca) della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione). Nel caso di specie, dalla consultazione dell'elenco on line (<http://www.salute.gov.it/consultazioneStabilimenti/ConsultazioneStabilimentiServlet?ACTION=gestioneSingolaCategoria&idNormativa=2&idCategoria=8>), risulta:

APPROVAL NUMBER: **CE IT 554**
 NAME: **CONSORZIO ITTICO FANESE SRL CONSORTILE**
 VAT: **2263350411**
 TAX CODE: **-**
 TOWN/REGION: **VIALE ADRIATICO, 54 , FANO (PU)**
 CATEGORY: **8**
 ASSOCIATED ACTIVITIES: **WM (= Mercato all'ingrosso)**

Sempre all'interno degli elenchi ufficiali Sezione VII (Molluschi bivalvi vivi) della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione), (<http://www.salute.gov.it/consultazioneStabilimenti/ConsultazioneStabilimentiServlet?ACTION=gestioneSingolaCategoria&idNormativa=2&idCategoria=7>) la stessa struttura risulta autorizzata come segue:

APPROVAL NUMBER: **CE IT 554**
 NAME: **CONSORZIO ITTICO FANESE SRL CONSORTILE**
 VAT: **2263350411**
 TAX CODE: **-**
 TOWN/REGION: **VIALE ADRIATICO, 54 , FANO (PU)**
 CATEGORY: **7**
 ASSOCIATED ACTIVITIES: **DC (= Centro di spedizione molluschi)**

Un'area del mercato ittico è infatti dedicata al confezionamento dei prodotti della pesca provenienti dai produttori locali, in conformità al Reg CE 853/04, Allegato III, Sezione VII (molluschi bivalvi vivi), per la successiva vendita all'asta.

3.2 Ente gestore del Mercato

I mercati del pesce nazionali sono organizzati con una struttura interna che per la maggioranza dei casi si identifica con la proprietà comunale, per una restante percentuale invece la conduzione è a regime cooperativo, consorziale o privatistico (M. Bussani, 1987). Nel complesso la gestione del mercato deve prevedere: la direzione, un ufficio statistica, il controllo igienico sanitario organizzato secondo i principi dell'autocontrollo, il servizio di vigilanza ed uno sportello di banca. La regolamentazione delle attività di mercato segue le indicazioni riportate su specifica normativa ed è formalizzata in un regolamento interno; il regolamento può trattare anche la gestione dei servizi ausiliari, quali ad esempio: i magazzini deposito e frigoriferi, gli uffici dei mandatari, delle cooperative e degli astatori. Tra i servizi ausiliari storicamente erano citati anche i servizi igienici nonché il posto telefonico pubblico.

L'art.48 del T.U., definisce tra i soggetti che possono **istituire** mercati all'ingrosso:

- a) il Comune, la Provincia e la CCIAA competenti per territorio,
- b) i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico,
- c) le società consortili con partecipazione pubblica maggioritaria,
- d) i consorzi aventi personalità giuridica o cooperative costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

Inoltre stabilisce i criteri per la realizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari tenendo conto:

- a) dei mercati e dei centri, distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
- b) dell'individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati o centri, distinti per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
- c) del fabbisogno nella regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso;
- d) della qualifica di mercato di interesse regionale dei mercati esistenti;
- e) dell'indicazione per i diversi tipi di mercati e di centri delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
- f) degli standard minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.

I Comuni competenti per territorio concedono l'autorizzazione alla costituzione di mercati all'ingrosso; la Giunta regionale concede l'autorizzazione alla costituzione dei centri agroalimentari. La Giunta regionale può deliberare la sottoscrizione di quote di partecipazione ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari già costituiti o da costituire.

L'art.49 del T.U., definisce nell'ambito della **gestione** che:


- a) i mercati all'ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 48 T.U.,
- b) la convenzione stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione,
- c) il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in

- locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono di norma a carico dell'istitutore,
- d) la gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio,
 - e) i canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi,
 - f) i canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato,
 - g) in ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità,
 - h) i centri agroalimentari sono gestiti nel loro complesso dall'ente che li ha realizzati anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro, così come previsto dalla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992 (Determinazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all'ingrosso),
 - i) il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile. Provvede altresì:
 - i. alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile,
 - ii. alla funzionalità degli impianti elettrotermo-idraulici e di telecomunicazione,
 - iii. alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

L'Ente Istitutore del Mercato ittico di Fano è il Comune di Fano; attualmente la gestione dei servizi del Mercato Ittico all'Ingrosso Comunale di Fano è affidata in concessione dal 24/11/2006, con contratto di affidamento n. 38249, al **Consorzio Ittico Fanese S.r.l. Consortile**. L'affidamento in concessione della gestione dei servizi del Mercato Ittico all'ingrosso con annessa fabbrica del ghiaccio è stata data per anni dieci; termine poi prorogato provvisoriamente una prima volta al 31/12/2017 (D.G. 577 del 14/12/2016 e Determinazione n. 2409 del 22/12/2016) ed una seconda volta al 31/12/2018 (D.G. 88 del 15/03/2018 e Determinazione n. 526 del 20/03/2018).

Di seguito viene schematizzata la composizione societaria dell'Ente Gestore aggiornata all'8 agosto 2017:

SINTESI DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA ALL'08/08/2017



Nel complesso, l'attività svolta dal Consorzio Ittico Fanese SRL Consortile comprende la gestione del Mercato Ittico all'Ingrosso, la gestione della vicina rivendita al dettaglio (ex stabulario), la gestione contabile delle imprese di pesca nonché gli adempimenti derivanti dalle pratiche marittime; a tutto ciò si aggiunge anche il servizio offerto con la fabbrica del ghiaccio a produttori ed acquirenti. Nell'unità operativa del Mercato Ittico all'Ingrosso operano, alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore, tre addetti *full-time* con titolo di ragioniere tra cui: il direttore (astatore), l'astatore (aiuto-astatore) ed un impiegato contabile; a questi si aggiungono due dipendenti *part-time*, impiegati contabili, utilizzati in particolar modo nella turnazione ferie. Il restante personale impiegato nelle operazioni di mercato afferisce ad una Cooperativa: questi sono gli addetti che gestiscono i facchinaggi, le operazioni di pulizia nonché il cambio casse.

3.3 Regolamento di Mercato

Già la Legge 12 luglio 1938, n. 1487, disponeva all'art. 4: *ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, la quale può suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.*

Per tornare alla Legge 25 marzo 1959, n.125, all'art. 4 veniva disposto che *...l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del **regolamento** relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso. Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti...* per continuare all'art. 8... *Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.*

Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

- a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;*
- b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;*
- c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;*
- d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;*
- e) all'orario di funzionamento del mercato;*
- f) ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;*
- g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;*
- h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;*
- i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.*

... (omissis).

Con successivo D.M. 10 giugno 1959 (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 170 del 18 luglio 1959), veniva data approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici (**ALLEGATO I**).

L'art.50 del T.U., affronta l'aspetto del **regolamento** di mercato:

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti tipo di mercato e di gestione per i centri agroalimentari, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, ai quali debbono uniformarsi i rispettivi regolamenti.

	STUDIO TECNICO CONOSCITIVO	REVISIONE N° : 00 DATA REVISIONE: 15/10/2018 SIGLA DOCUMENTO: REL_TEC_MIF
---	-----------------------------------	---

2. Il regolamento tipo non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti e deve prevedere in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato;
- b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;
- c) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;
- d) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili;
- e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
- f) la pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di ciascun dipendente;
- g) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;
- h) l'organizzazione e la disciplina dei servizi, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;
- i) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;
- j) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;
- k) per i mercati alla produzione, le modalità di preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nel mercato nel rispetto delle norme UE e nazionali vigenti in materia;
- l) la nomina di un commissionario in caso di inefficienza e di irregolarità;
- m) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.

3. In caso di violazione delle disposizioni regolamentari si applica una sanzione amministrativa il cui ammontare è determinato fra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.500,00.

4. Il Comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento prima dell'entrata in funzione del mercato medesimo.

5. Entro tre mesi dall'autorizzazione del centro agroalimentare, l'ente promotore adotta il regolamento di gestione del centro e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In merito al comma 2, puno g), l'art.51 del T.U. (**Commissione di mercato**), recita:

1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento tipo di cui all'articolo 50, comma 2.

In merito al comma 2, puno e), l'art.52 del T.U., in relazione al **Direttore di mercato**, riporta:

1. Ad ogni mercato è preposto un **direttore** che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il direttore in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
- b) provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantie, provenienza e destinazione, rileva i

prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

3. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore di mercato, nonché i compiti specifici, sono stabiliti dal regolamento di mercato.

... (omissis).

l'art.54 del T.U. stabilisce in tema di **vigilanza**:

1. La vigilanza sui mercati all'ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dalla Giunta regionale con la collaborazione dei Comuni competenti per territorio.
2. La vigilanza è rivolta particolarmente ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'ente gestore del centro agroalimentare invia alla Giunta regionale il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione.
4. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

L'Ente Gestore ha predisposto il regolamento di mercato così come riportato all'**ALLEGATO II**.

3.4 Acquirenti / Fornitori

Presso il mercato ittico all'ingrosso risultano attive (al 27/08/2018), 113 imprese con relativi codici acquirente; queste sono così suddivise per tipologia e provincia anagrafica:

Tipologia	Totale	AN	PU	RN	RA	FE	CH	TE	VT	PG
Ristoratore	12	2	10							
Dettagliante	85	4	76		1			1	1	2
Grossista	16	1	8	3	1	2	1			
Totale	113	7	94	3	2	2	1	1	1	2

I fornitori di prodotti ittici attivi sono al contrario 51, suddivisi per tipologia e provincia anagrafica come segue:

Tipologia	Totale	AN	PU	RN	MC	MF	TP	FE		
Produttori	44	6	30	1	5	1	1			
Grossisti	7		5	1				1		
Totale	51	6	35	2	5	1	1	1		

La marineria fanese, storicamente è stata sempre rappresentata da una flottiglia peschereccia di entità rilevante; alla fine degli anni '60 esistevano nel porto di Fano **129** unità da pesca:

- ✓ 25 motopescherecci dediti alla pesca alturiera a strascico,
- ✓ 33 motopescherecci dediti alla pesca ravvicinata a strascico
- ✓ 9 motopescherecci dediti alla pesca delle vongole
- ✓ 62 imbarcazioni per la piccola pesca costiera

Agli inizi degli anni '90 i natanti erano **160**:

- ✓ 30 per la pesca costiera ravvicinata,
- ✓ 30 per la pesca locale,
- ✓ 60 per la piccola pesca
- ✓ 40 vongolare

Nel 2005 i natanti della marineria fanese erano **121**:

- ✓ 10 per la pesca costiera ravvicinata con reti a strascico sino a 40 miglia dalla costa,
- ✓ 20 per la pesca costiera ravvicinata con reti a strascico nella zona compresa tra 6 e 20 miglia dalla costa,
- ✓ 40 per la piccola pesca costiera con reti a strascico, da posta, nasse e cestelli sino a 6 miglia dalla costa,
- ✓ 5 per la pesca dei tonni coi palangari nella zona sino a 20 miglia dalla costa,
- ✓ 40 per la pesca delle vongole sino a un miglio dalla costa,
- ✓ 6 per la pesca al pesce azzurro con Sistema a "volante", ma con base nel Porto di Ancona.

Attualmente, come si evince dalla precedente tabella fornitori, i produttori attivi all'interno del mercato sono **44**: 30 le imprese con sede nella provincia di Pesaro ed Urbino di cui solo 6 sono gli scafi dediti alla pesca a strascico. Le restanti imbarcazioni vendono il loro prodotto presso il mercato ittico di Fano ma provengono da altre marinerie. Tra i fornitori operano anche 7 grossisti in seconda commercializzazione tra i quali 4 con piazzola esterna assegnata.

Il notevole assottigliamento della flotta peschereccia avvenuto nel corso degli anni in seguito a demolizioni (ultimi gli arresti definitivi avvenuti per via del D.M. 29/09/2016), vendite di barche o cessazione di imprese è un riflesso della crisi economica, strutturale e sociale subita dal settore della pesca nazionale, in particolare negli ultimi 20 anni.

Il segmento più penalizzato è stato quello della pesca con Sistema a strascico, che rappresenta comunemente il tipo di attività portante nella vendita all'asta dei mercati ittici all'ingrosso. Le specie bersaglio di tale attività di pesca non rientrano infatti tra le specie massive, eccezion fatta per quei periodi dell'anno nei quali le dinamiche stagionali consentono importanti catture monospecifiche (es. triglie, pannocchie); pertanto, le partite suddivise in singole cassette trovano una loro miglior collocazione nella contrattazione lotto per lotto, come quella che avviene appunto sulle linee d'asta. I prodotti massivi, come possono essere le vongole (o i molluschi bivalvi e gasteropodi in genere) ed il pesce azzurro sono più comunemente venduti direttamente a grossisti con stabilimenti autorizzati; stessa cosa avviene nella pesca dei grandi pelagici (tonno e pesce spada), per la quale risulta attiva a Fano un piccolo segmento di marineria.

La marineria fanese, inoltre, ha sempre rappresentato per i commercianti di prodotti ittici un punto di riferimento per tipologia di prodotti sbarcati, in particolare per le specie ittiche provenienti dalle

	STUDIO TECNICO CONOSCITIVO	REVISIONE N° : 00 DATA REVISIONE: 15/10/2018 SIGLA DOCUMENTO: REL_TEC_MIF
---	-----------------------------------	---

attività di pesca alturiera; una quota rilevante del pescato, oltre ad essere venduto presso il Mercato ittico di Fano, ha sempre popolato i mercati ittici da Ancona fino a Venezia.

Questa caratteristica ha chiaramente avuto un riflesso diretto sull'economia locale grazie all'estensione del bacino d'utenza raggiunto dalla produzione della marineria fanese. I commercianti coinvolti nell'indotto del Mercato Ittico all'ingrosso coprono un territorio ampio che si estende anche a zone dell'Umbria e della Toscana; ciò conferisce alla struttura di Mercato, una notevole importanza sia dal punto di vista economico che sociale, attribuendogli così maggior rilevanza rispetto all'esclusivo servizio pubblico all'interno del territorio comunale e dei territori contermini.

3.5 Impianto d'asta

L'art.53 del T.U. stabilisce che *nei mercati all'ingrosso di prodotti ittici e nei centri agroalimentari in cui operano mercati ittici, la vendita dei prodotti deve avvenire mediante **asta pubblica** da parte dell'ente gestore, che si avvale di **astatori** alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato o all'ente gestore del centro.*

Presso il Mercato Ittico all'Ingrosso di Fano è in funzione un sistema ad asta di tipo elettronico secondo la modalità "a scendere" o olandese al ribasso della ditta Sintel Van der Hoorn, storica azienda che opera da decenni nel settore dei sistemi di vendita all'asta per diverse categorie merceologiche. Questi sistemi, da tempo attivi in numerosi mercati dei settori ittico, florovivaistico e ortofrutticolo, consentono una rapida e trasparente formazione dei prezzi di mercato nel pieno rispetto della legge della domanda e dell'offerta dal momento che il singolo produttore non è in confronto con l'acquirente individuale ma con l'insieme dei potenziali acquirenti, posizionati sulla tribuna acquirenti.

Per lo svolgimento delle operazioni gli acquirenti usufruiscono della tribuna a loro riservata scegliendo la seduta dalla quale attivare la postazione d'acquisto tramite un *badge* di identificazione; una volta abilitati, gli acquirenti vengono riconosciuti dal sistema tramite un codice numerico univoco che accompagnerà le transazioni di acquisto fino alla stampa dell'etichetta merce ed all'emissione del relativo documento di trasporto; ogni acquirente abilitato può interagire con il sistema di asta tramite una pulsantiera.

la sala d'asta inoltre è dotata di un grande indicatore ad orologio e di un dispositivo automatico di trasporto dei prodotti posti in vendita; il sistema di trasporto è integrato con un sistema di pesatura ed etichettatura dei prodotti astati. Fondamentale è il ruolo del quadro ad orologio che relativamente alla partita oggetto della contrattazione, indica il prezzo e alcune caratteristiche rilevanti del prodotto quali peso, prezzo unitario, qualità, ecc. Per aggiudicarsi la partita l'acquirente preme il proprio pulsante di acquisto; il prezzo sarà quello bloccato sul quadro ad orologio ed il sistema riconoscerà l'acquirente mediante il *badge* inserito nella propria postazione.


L'acquirente, una volta terminati gli acquisti, può richiedere la stampa dei documenti commerciali di accompagnamento automaticamente, tramite il proprio *badge*. I fornitori, al contrario, possono richiedere dopo le note di vendita (ed i relativi documenti commerciali) al termine della vendita.

Il sistema (schematizzato nelle pagine seguenti) comprende:

1. **Terminale display/orologio:** il display/orologio, installato davanti alla tribuna e visibile da tutti gli acquirenti, suddiviso in cento unità-prezzo. La lancetta scorre lungo le cifre nel verso decrescente dei prezzi, fino a che un acquirente non l'arresta dalla tribuna, aggiudicandosi il prodotto in vendita. Il numero dell'acquirente ed il prezzo appaiono sugli indicatori numerici non appena conclusa la vendita,
2. **Terminale astatore:** permette di comandare il quadrante display/orologio e in generale tutte le operazioni d'asta,
3. **Terminale aiuto-astatore:** permette di inserire i dati relativi alla partita posta in vendita e di acquisire il peso dal sistema di pesatura elettronica,
4. **Terminale di tribuna:** il terminale di tribuna, riconosce l'acquirente che ha premuto per primo il pulsante, indicandone il codice al sistema di controllo dell'orologio,

5. **Etichettatrice:** successivamente alla vendita, stampa (facendola cadere all'interno della cassa) l'etichetta contenente i dati relativi alla partita ed all'acquirente,
6. **Terminale DdT:** il terminale per la stampa dei DdT consente la stampa dei documenti di trasporto al termine delle operazioni di acquisto,
7. **Terminale Fogli d'asta:** il terminale per la stampa dei Fogli d'asta consente la stampa dei Fogli d'asta al termine delle operazioni di vendita.

Il sistema permette la movimentazione delle partite poste in vendita, dalla sala di ingresso merce alla sala di uscita merce, tramite un nastro trasportatore gestito elettro-meccanicamente dal sistema informatico.




Schema funzionale del sistema SINTEL VAN DER HOORN SRL

Studio Bioeco Soc. Coop.

sede legale: via Umberto I, 62 09070 - SAN VERO MILIS (OR) P.iva e C.F.: 0110477 095 1

Il corridoio del primo piano è in condivisione con il Comune che utilizza in via esclusiva i due uffici posti alle rispettive estremità del piano (ex saletta telematica ed archivio).


Ai fini della corretta individuazione dei flussi di scorrimento della merce sulla linea d'asta nonché per la successiva costruzione del diagramma di flusso, è stato suddiviso il lay-out dell'edificio centrale in punti opportunamente identificati:



L'avanzamento sulla linea d'asta avviene in base alla seguente sequenza:

1. RICEVIMENTO MERCE,
2. CONFERIMENTO MBV A CENTRO CONFEZIONAMENTO (CE IT 554),
3. CONFERIMENTO PRODOTTI ITTICI IN ASTA O VENDITA SU PIAZZOLA ASSEGNATA (PER SECONDA COMMERCIALIZZAZIONE),
4. DEPOSITO IMBALLI A RENDERE (CASSE IN PLASTICA),
5. ZONA PREPARAZIONE MERCE DOPO SORTEGGIO ORDINE DI VENDITA,
6. CARICO PARTITA SU NASTRO DI TRASPORTO,
7. RILEVAMENTO PESO DA PARTE DELL'AIUTO ASTATORE E CLASSIFICAZIONE PARTITA,
8. VENDITA PARTITA,
9. ASSEGNAZIONE, DA PARTE DELL'ASTATORE, DELLA PARTITA VENDUTA ALL'ACQUIRENTE,
10. ETICHETTATURA,
11. SMISTAMENTO PARTITE IN SALA SPEDIZIONE,
12. STAMPA D.d.T.,
13. RITIRO MERCE PREVIA ESIBIZIONE D.d.T..

4 DIAGRAMMA DI FLUSSO



5 FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Per funzionamento di Mercato, ai fini del presente documento si intendono principalmente le operazioni di vendita di prodotto ittico in asta pubblica ed in seconda commercializzazione su piazzola assegnata; i box dei commercianti posti all'interno dell'edificio perimetrale sono gestiti direttamente dal Comune di Fano e non ricadono all'interno delle operazioni controllate direttamente dall'Ente Gestore.

Le singole fasi del diagramma di flusso del ciclo di lavorazione (illustrato nel capitolo precedente) possono essere accorpate in quattro fasi principali:

1. Conferimento del prodotto
2. Fase di vendita
3. Realizzazione del sistema di rintracciabilità / tracciabilità
4. Distribuzione

5.1 Conferimento del prodotto

I prodotti ittici, all'interno del mercato, possono essere conferiti da:

1. Imbarcazioni che sbarcano il pescato presso il porto di Fano,
2. Imprese di pesca associate alle Cooperative di Fano che sbarcano in altri porti e portano il prodotto con i camion,
3. Tutti gli altri produttori o imprese di pesca, che portano il prodotto con i camion,
4. Commercianti (grossisti),

In base al tipo di conferimento, viene effettuato, in orari prestabiliti e secondo l'allegato regolamento di mercato (**ALLEGATO II**), un sorteggio per stabilire l'ordine di vendita sul nastro. Copia del sorteggio (con numero delle casse poste in vendita) viene distribuito anche agli acquirenti così che questi si possano regolare sulle tempistiche di vendita. Tutti i prodotti della pesca sono subito vendibili (**3**) ad eccezione dei MBV conferiti direttamente dai produttori primari, per i quali è necessario il confezionamento nell'apposito centro interno, allo scopo autorizzato (**2**).

L'Ente Gestore effettua allo scarico del prodotto ittico e comunque prima delle operazioni di sorteggio e vendita, gli opportuni controlli igienici (anche dei mezzi di trasporto), la verifica delle conformità di prodotto (taglia e specie) nonché la verifica documentale (documenti di trasporto ed identità del prodotto).

Una volta effettuati i controlli e sorteggiato l'ordine di vendita, il prodotto è posizionato in sala d'attesa (**5**).

5.2 Fase di vendita

Al segnale di avvio vendita (segnale acustico), gli acquirenti prendono posto in tribuna accedendo tramite *badge* all'interno del sistema. Un operatore posiziona in ordine di sorteggio il prodotto sul nastro meccanico (**6**). Le partite poste in vendita sono organizzate cassa per cassa; dalla postazione di carico la cassa si ferma sulla bilancia elettronica. In questa postazione l'aiuto astatore rileva il peso e le specie ittiche contenute all'interno dell'imballo; inoltre, seguendo l'elenco di sorteggio, attribuisce la partita al fornitore (**7**). Tutti i dati sono inseriti all'interno del sistema tramite terminale; in questa maniera viene realizzata la prima parte del sistema di **rintracciabilità**,

ossia l'insieme delle informazioni che da un punto della filiera permettono di risalire alla partita originale; è in questa fase infatti che, in base a quanto stabilito dalle cogenze normative (Regolamento controlli – Reg. CE 1224/2009 – e disposizioni normative derivate reperibili sul portale Controllo Pesca¹), viene attribuito il codice partita secondo uno schema definito (**Fig.1**). La partita così identificata viene posta in vendita nella fase successiva (**8**). L'astatore, utilizzando un terminale che gli restituisce i dati storici di andamento dei prezzi, attribuisce sul "ripetitore" d'asta la base d'asta dalla quale far partire la vendita al ribasso; questa è visibile dalla tribuna acquirenti tramite il display/orologio che, grazie allo scorrimento in senso anti-orario di una luce sul quadrante, segnala l'andamento di discesa del prezzo fino al valore minimo di battuta. La vendita può essere bloccata tramite pulsante dal fornitore (il quale decide di ritirare la partita per eccesso di ribasso), oppure dall'acquirente che si aggiudica l'acquisto. L'astatore in questa fase evidenzia il prodotto contenuto all'interno della cassa tramite microfono; conferma la vendita assegnando il lotto all'acquirente o se ravvisa qualche irregolarità pone in vendita nuovamente la partita (**9**).

Il fornitore che ha completato l'intera vendita, richiede il Foglio d'asta (**Fig.1**) e preleva dai facchini gli imballi a rendere (**4**); questi sono riconsegnati giornalmente dagli acquirenti (**14**). La contabilità imballi è tenuta a cura dell'Ente Gestore.

5.3 Etichettatura

Il prodotto per il quale l'astatore ha confermato la vendita, procede il suo percorso lungo il nastro di trasporto fino ad un'etichettatrice (**10**); qui tutte le informazioni raccolte dal sistema vengono riepilogate in un'etichetta che viene fatta cadere all'interno della cassa corrispondente:

Mercato Ittico di FANO	
N. CE 554 IT	
Prodotto Pescato	
Zona FAO 37	
0397	
Transaz :	602
Barca :	INTREPIDO OTB
Qualita' :	
Freschezza :	A
Specie :	MAZZANCOLLA
TGS : Penaeus kerathurus	
Peso N/L :	04,0/04,5 Kg
Partita :	
ITA/000025793/12.09.2018/TGS/0001/FN	
Data	12.09.2018 05:41

¹ <https://www.controllopesca.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6>

	STUDIO TECNICO CONOSCITIVO	REVISIONE N° : 00 DATA REVISIONE: 15/10/2018 SIGLA DOCUMENTO: REL_TEC_MIF
---	-----------------------------------	---

Le informazioni comprendono l'identificazione del Mercato ittico (con *approval number*), il codice dell'acquirente (in caratteri ben evidenti), il numero della transazione, il nome del motopeschereccio (e comunque del fornitore), le informazioni di qualità e freschezza (secondo una decodifica contenuta all'interno del manuale della qualità interno), la specie venduta in denominazione commerciale e latina, il peso netto e lordo della partita, il codice partita, la data e l'ora.

Tutte le informazioni raccolte per ogni partita, sono archiviate all'interno del sistema per transazione e completano così la **tracciabilità** di prodotto, ossia l'insieme delle informazioni che da un punto della filiera permettono di procedere a valle al cliente finale.

5.4 Fase distributiva

Successivamente all'etichettatura, la cassa procede fino allo smistamento in sala spedizione (**11**). Il personale addetto, riconosce il numero acquirente riportato su ogni singola etichetta e posiziona l'imballo nella posizione assegnata.

Gli acquirenti che hanno completato le operazioni di acquisto, tramite il *badge* richiedono la stampa (**12**) del documento di trasporto (**Fig.2**); con questo si recano in sala spedizione per il ritiro della merce ed il carico su mezzo proprio per la successiva fase distributiva (**13**).

Nel complesso le operazioni di vendita interessano mediamente 500 casse per sessione con punte di 800 casse nei periodi successivi al fermo pesca; l'intera operazione di vendita può avere una durata di circa 2 ore.

CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. CONSORTILE
Gestore servizi Mercato Ittico all'Ingrosso Comune di Fano
Sede legale e operativa: Fano (PU) Viale Adriatico n. 50
Tel. 0721/820925 Fax 0721/804042
P.IVA e registro imprese 02263350411
Rea cciaa Pesaro 167151 - numero CE 554 IT

FOGLIO D'ASTA nr. 2710 del 24.08.2018

Pag. 1

Acq	Tra/Pr/Ist	Prodotto	Colli	Netto	Prezzo	Importo	Al
216	5/	1/SMA 98.2 TRIGLIA DI FANGO PICCOLA (eviscerato)	1 0	1,4	6,13	8,58	10
		mullus barbatus					
369	6/	2/SMA 47.3 MORMORA	1 0	1,5	20,11	30,17	10
		lithognathus mormyrus					
216	7/	3/SMA 83.3 SEPIA INTERA	1 0	1,9	15,31	29,09	10
		sepia officinalis					
SEPIA	WHL	Intero	Part.	ITA/000000784/24.08.2018/CTC/0046/FN/Kg		1,9	
TRIGLIA FANGO	BUT	Eviscerato	Part.	ITA/000000784/24.08.2018/MUT/0001/FN/Kg		1,4	
MORMORA	WHL	Intero	Part.	ITA/000000784/24.08.2018/SSB/0010/FN/Kg		1,5	

[M]: Motopesca [G]: Grossista Effettuato controllo delle caratteristiche organolettiche.
I dati identificativi della ditta, se non contestati, si considerano confermati dal cliente sotto la sua responsabilità.

TOTALI	Colli	Netto	Importo Lordo
	3	4,8	67,84
Importo Merce	Diritti Mercato	Imponibile	Al Imposta
67,84	6,00%	4,06	63,78 10% 6,38
TOTALE IMPONIBILE FOGLIO D'ASTA:			70,16 EURO

Astatore :
12990 d_fda 2 27.08.2018 11:37

Fig.1 – Foglio d'Asta

=====

CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. CONSORTILE
Gestore servizi Mercato Ittico all'Ingrosso Comune di Fano
Sede legale e operativa: Fano (PU) Viale Adriatico n. 50
Tel. 0721/820925 Fax 0721/804042
P.IVA e registro imprese 02263350411
Rea cciaa Pesaro 167151 - numero CE 554 IT

=====

Documento di Trasporto N. 8090 del 24.08.2018 D.P.R. 472/96 pag. 1

DESTINATARIO

INCARICATO DEL TRASPORTO

Destinatario

DESTINAZIONE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Presso il destinatario

Vendita

PROD.	TRANS/CAS	DESCRIZIONE	PRODOTTO	COLLI	Kg.L.	Kg.N.	PREZZO
G2025	F0039/000	A0011	ACCIUGA D ALICE Engraulis encrasicolus	1 0	7,5	7,0	4,00
G2025	F0040/000	A0644	PANOCCHIA STIVATA Squilla mantis	1 0	6,5	6,0	15,00
G2025	F0041/000	A7013	ACCIUGA P.ALLEVATO ACQUE INTERNE ITALIA engraulis encrasicolus	1 0	4,5	4,0	5,50
G2025	F0042/000	A0861	SOGLIOLA GRANDE Solea solea	1 0	3,5	3,0	30,00
G2031	F0056/000	A5501	MERLUZZO EST.PESCATO Z.FAO 37 MEDITERRAN merluccius merluccius	1 0	4,5	4,0	12,00
G2050	F0065/000	A1032	VONGOLA D LUPINO Chamelea gallina	1 S	5,0	5,0	4,00

LEGENDA ATTREZZI

Prodotto Pescato: ZONA FAO n. 37.2,1 (Adriatico) salvo diverse indicazioni.
[G]: Tracciabilità assicurata dal grossista Consegna commissionario conto vendita Reg.CE 2065/01 D.M.27 Mar.02 s.m.ed int.
I dati identificativi della ditta, se non contestati, si considerano confermati dal cliente sotto la sua responsabilità.

TOTALI	Speso	COLLI	Kg.LOR.	Kg.NET.
	298,00	6	31,5	29,0
Firma per effettuata consegna		ricevuta il		alle ore

Fig.2 – Documento di Trasporto (DdT)

6 DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Mercato all'ingrosso consente di realizzare la cessione di merci tra operatori della produzione e del commercio, all'interno di una struttura controllata, regolando l'incontro tra domanda ed offerta in base al principio di trasparenza. L'Ente Gestore, in qualità di commissionario alle vendite, in nome proprio, esegue per conto del committente (fornitore) l'acquisto e contestualmente la vendita delle partite poste in asta trattenendo una provvigione a titolo di commissione.

Questo passaggio rappresenta la transazione economica che avviene nelle fasi d'asta, nel corso della quale lo scambio informativo posto in essere genera un valore commerciale.

Lo schema generale riepilogativo dei flussi finanziari e dei servizi è schematizzato nel diagramma di pag.31.

6.1 Zona di “prima vendita”

Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ha introdotto all'art.59, il principio di prima vendita dei prodotti della pesca, stabilendo:

1. *Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all'asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori,*
2. *L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali,*
3. *L'acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 119.*

Con Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 sono state poi definite le procedure di registrazione sul portale istituzionale da parte degli utenti di cui al precedente art.59, nonché gli adempimenti da assolvere successivamente alle fasi di vendita.

L'Ente Gestore del Mercato Ittico all'ingrosso pertanto, in qualità di commissionario alle vendite, assolve agli obblighi derivanti dalla prima vendita per conto degli acquirenti nelle fasi di commercializzazione; l'Ente Gestore infatti, acquista il prodotto dai fornitori (produttori) rilasciando successivamente alla vendita un foglio d'asta sulla base del quale il produttore emetterà poi la fattura di vendita. L'Ente Gestore trasmette poi la nota di vendita in via telematica ad operazioni di vendita concluse. Contestualmente all'acquisto dal produttore, l'Ente Gestore effettua la vendita all'acquirente, emettendo a fronte della transazione commerciale un documento di trasporto e successivamente una fattura di vendita.

Differente è il caso degli Acquirenti (Grossisti) registrati ai sensi dell'art.59, i quali possono vendere il loro prodotto in seconda commercializzazione (trasmettendo eventualmente un'assunzione in carico) direttamente agli acquirenti in seconda vendita i quali rappresentano nel complesso tutti gli acquirenti registrati presso il Mercato ittico all'ingrosso (Grossisti, Dettaglianti e Ristoratori).

	STUDIO TECNICO CONOSCITIVO	REVISIONE N° : 00 DATA REVISIONE: 15/10/2018 SIGLA DOCUMENTO: REL_TEC_MIF
---	-----------------------------------	---

6.2 Transazioni in asta

A fronte delle vendite effettuate in asta, l'Ente Gestore trattiene all'importo merce realizzato dai fornitori, una commissione pari al **6%** (di cui il 4,5% rappresenta il diritto di mercato).

6.3 Transazioni non in asta

A fronte delle vendite effettuate fuori asta (piazzole assegnate), l'Ente Gestore trattiene all'importo merce realizzato dai fornitori, una commissione pari al **6,0%**.

6.4 Facchinaggi, diritti sanitari e servizi

A fronte delle vendite effettuate in asta, come indicato al paragrafo 6.2, l'Ente Gestore trattiene all'importo merce realizzato dai fornitori, una commissione pari al **6%** ; di questa percentuale, l'1,5% rappresenta il contributo di facchinaggio e nolo casse.

Inoltre, per le vendite effettuate agli acquirenti, l'Ente Gestore trattiene 0,15 €/cassa per nolo casse e 0,12 €/kg come contributo di facchinaggio e diritti sanitari.

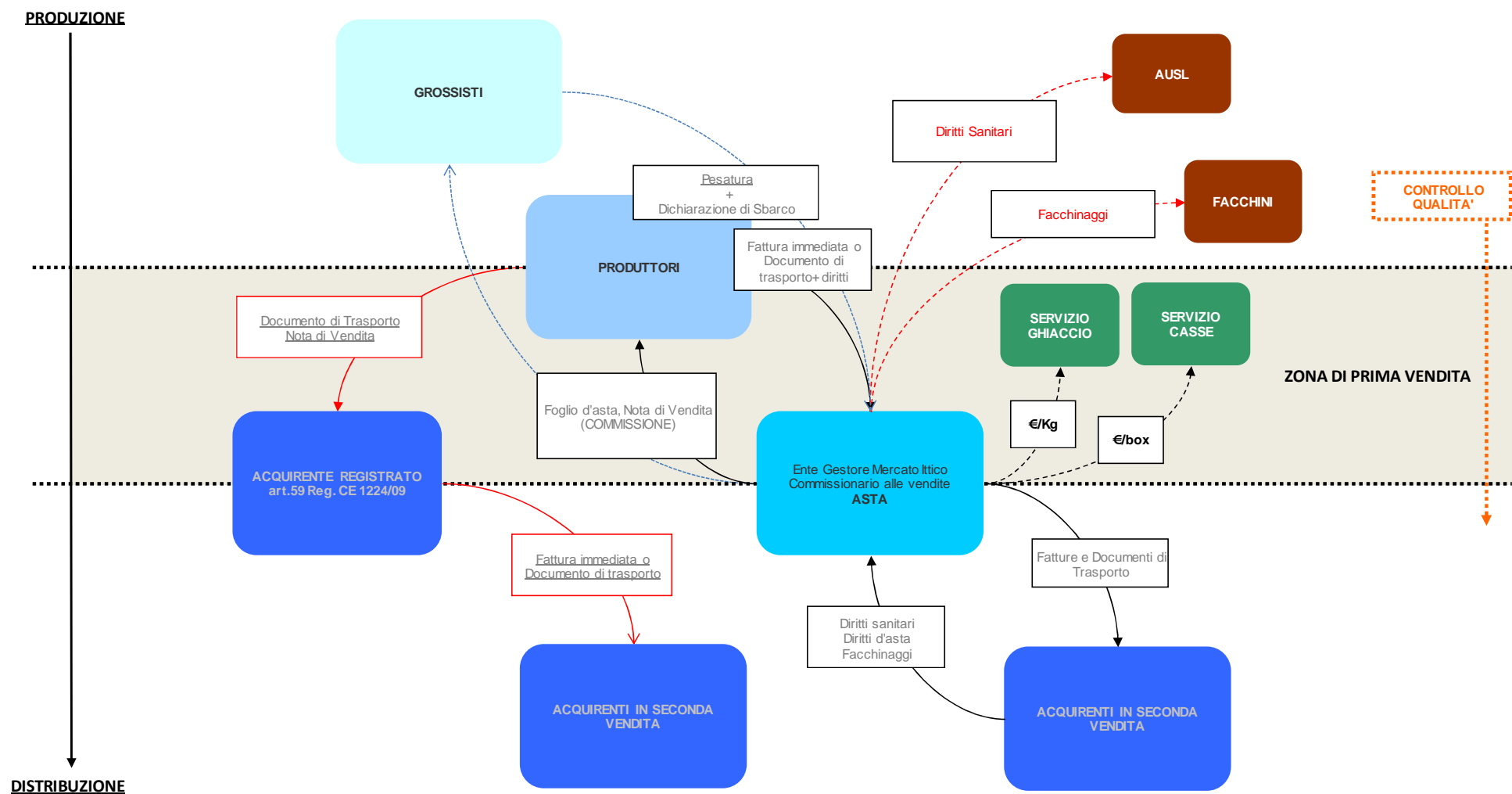
Altro servizio offerto dal Mercato ittico all'ingrosso è rappresentato dalla fornitura di ghiaccio in scaglie, nella misura di 0,18 €/kg.

6.5 Servizio cassa

Come da Regolamento, nel Mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del Mercato la cui gestione è affidata ad una azienda di credito abbinata per legge in base ad una apposita convenzione da stipularsi fra la Società e l'azienda di credito (attualmente Banca SUASA).

La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati.

FLUSSI FINANZIARI E DEI SERVIZI



7 VOLUMI PRODUTTIVI

Sulla base dei dati riferiti dall'Ente gestore, il volume d'affari sviluppato dal Mercato ittico appare in costante diminuzione dal 2013 (-22% in quantitativo e -17% in valore):

Anno	Colli	kg	€
2017	135.116	631.716,8	3.877.724,84
2016	146.580	696.337,6	4.259.190,39
2015	156.681	776.708,4	4.409.690,62
2014	187.642	855.635,5	4.627.986,42
2013	191.947	813.415,6	4.664.009,29

Il dato per il 2017 resta comunque superiore, in valore, rispetto a quello registrato nel 2005 (€ 3.654.482) sebbene i quantitativi commercializzati siano al contrario inferiori (kg 775.115 nel 2005); ciò evidenzia un aumento del prezzo medio complessivo probabilmente imputabile, da un lato, ad una diminuzione generale del pescato e ad un conseguente aumento del prezzo medio e dall'altro ad un mantenimento dei quantitativi di prodotto di seconda commercializzazione.

Per l'anno 2017, i flussi finanziari generatisi sulla base del volume d'affari della produzione, possono essere schematizzati come segue:

Tipo	Colli	kg	€	Comm. (€)
in asta	92.432	414.895,20	2.404.789,41	207.939,58
4,5%			108.215,52	108.215,52
1,5%			36.071,84	36.071,84
0,15 €/cassa	13.864,80			13.864,80
0,12 €/kg		49.787,42		49.787,42

Tipo	Colli	kg	€	Comm. (€)
fuori asta	42.684	216.821,60	1.473.535,43	81.044,45
da 5,5% a 6,0% (*)			81.044,45	81.044,45

Totali	135.116	631.716,80	3.877.724,84	(*) 288.984,04
---------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

(*) Eventuali differenze rispetto a quanto comunicato (€ 288.326,93) dipendono dal cambio in fase d'anno della percentuale di commissione.

	STUDIO TECNICO CONOSCITIVO	REVISIONE N° : 00 DATA REVISIONE: 15/10/2018 SIGLA DOCUMENTO: REL_TEC_MIF
---	-----------------------------------	---

A ciò si devono aggiungere:

1. i ricavi derivanti dalla vendita del ghiaccio ammontanti per il 2017 a € 24.756,85.
2. i ricavi per prestazioni di servizi ammontanti per il 2017 a € 3.900,00.

Complessivamente il valore della produzione è pari per il 2017 a **€ 3.906.381,69** (per la sola gestione del Mercato Ittico all'ingrosso) prima dei costi.

Maggior dettaglio, sui costi di gestione nonché sui risultati d'esercizio, sarà dato nella seconda parte dello studio tecnico conoscitivo.

--- § ---